

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 54

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 ottobre 1995)

INDICE

- | | |
|--|---|
| BEVILACQUA: sulla proposta di aggregazione del liceo classico «Celio» con l'istituto magistrale «Roccati» di Rovigo (4-04679) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) Pag. 2727 | LAURICELLA: sul Comites di Liegi (4-04731) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag. 2734 |
| BOSCO: sulla società Edil Pro spa, con sede legale in via Arno 9/A a Roma (4-02983) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 2728 | LAURICELLA, SCIVOLETTO: sulla direzione didattica statale del comune di Racalmuto (Agrigento) (4-05783) (risp. PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali) 2735 |
| sull'accordo integrativo stipulato tra l'Ente poste ed il sindacato in data 26 novembre 1994 (4-03810) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 2729 | LAVAGNINI: sulla cattedrale di Sant'Agapito a Palestrina (Roma) (4-05611) (risp. PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali) 2736 |
| sui disagi gravanti sulle famiglie per l'acquisto dei libri di testo (4-05962) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 2730 | LISI: sull'avvocato Salvatore Lombardo, deputato all'Assemblea regionale siciliana (4-05285) (risp. MANCUSO, ministro di grazia e giustizia) 2737 |
| CANGELOSI ed altri: sulla direzione didattica statale del comune di Racalmuto (Agrigento) (4-05785) (risp. PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali) 2731 | MANCONI: sul signor Giuseppe D'Agostino, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 4 luglio 1916, detenuto nel carcere di San Vittore (Milano) (4-00250) (risp. MANCUSO, ministro di grazia e giustizia) 2739 |
| DELFINO: sugli organici del personale insegnante della scuola elementare per l'anno scolastico 1995-96 (4-04988) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 2732 | MANCUSO: sull'aggressione subita dal signor Leonardo Nodari (4-03346) (risp. MANCUSO, ministro di grazia e giustizia) 2740 |
| IMPOSIMATO: sul procedimento civile avviato dai genitori di Francesco Marino nei confronti dell'omicida del figlio, Salvatore Russo (4-02414) (risp. MANCUSO, ministro di grazia e giustizia) 2733 | MOLTISANTI ed altri: sui riflessi delle riforme del processo civile sui problemi relativi ai tribunali per i minorenni (4-02746) (risp. MANCUSO, ministro di grazia e giustizia) 2741 |

11 OTTOBRE 1995

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 54

PEDRIZZI: sulla liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi (4-01652) (risp. CLO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero) Pag. 2744

PIERONI: sull'ufficio postale di Montegrano (Ascoli Piceno) (4-04421) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 2747

PREIONI: sull'articolazione dell'orario di servizio delle amministrazioni pubbliche (4-04156) (risp. MANCUSO, ministro di grazia e giustizia) 2749

ROCCHI: sull'esposto-denuncia del signor Claudio Abiuso, portavoce regionale dei Verdi (4-01102) (risp. MANCUSO, ministro di grazia e giustizia) 2750

RONCHI: sul missionario italiano in Brasile don Carlo Ubbiali (4-03319) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag. 2751

sul circolo didattico di San Giorgio su Legnano (Milano) (4-05384) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 2752

TRIPODI: sui violenti temporali abbattutisi il 13 marzo 1995 sulla fascia jonica della provincia di Reggio Calabria (4-03704) (risp. BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 2754

WILDE: sulla copertura del posto di vice segretario del comune di Sirmione (Brescia) (4-02980) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 2755

BEVILACQUA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in data 25 gennaio 1995 il provveditore agli studi di Rovigo ha inviato al Ministero della pubblica istruzione la proposta di aggregazione del liceo classico «Celio» con l'istituto magistrale «Roccati»;

che tale proposta è scaturita da quanto previsto dalla ordinanza ministeriale n. 315 del 1994, articoli 5, 6 e 7, che prevede per l'anno scolastico 1995-96 un ridimensionamento delle unità scolastiche al fine della razionalizzazione della organizzazione scolastica sul territorio;

che con decreto ministeriale protocollo n. 7202/30 e 896 del 31 marzo 1995 è stata comunicata l'aggregazione dei due istituti, per la quale ha espresso parere favorevole anche il consiglio scolastico provinciale;

che numerose prese di posizione sono pervenute da parte di genitori, docenti, studenti e associazioni culturali e sindacali fortemente contrari a tale provvedimento;

che la proposta non è in linea con le disposizioni generali contenute nell'articolo 1 della suddetta ordinanza ministeriale n. 315 del 1994 laddove si afferma che il fine delle disposizioni è quello di «realizzare la migliore qualità dell'offerta formativa del territorio» e di tenere nella dovuta considerazione l'entità dei disagi conseguenti alla revoca dell'autonomia o della soppressione;

che tale aggregazione risponde unicamente ad una rigida logica dettata da norme e discipline che non tengono conto del valore culturale e delle peculiarità di una istituzione scolastica che non può essere «aggregata» a quella di altre istituzioni;

che, nel caso specifico, sia la scuola aggregata che quella aggregante hanno assunto negli ultimi anni caratteristiche di particolare complessità, soprattutto in relazione allo sviluppo di sperimentazioni ex articolo 3 della suddetta ordinanza sindacale n. 315 del 1994;

che al liceo classico «Celio», oltre ai numerosi corsi dell'anno 1995-96, opera l'indirizzo linguistico che ha portato ad un incremento di alunni e classi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario assumere urgenti iniziative tese a rivedere le decisioni prese al fine di rispettare l'identità specifica di ogni indirizzo di studio ed in particolare di mantenere l'autonomia del liceo classico «Celio» di Rovigo.

(4-04679)

(13 giugno 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-96, relativamente alla provincia di Rovigo è stata disposta l'aggregazione del liceo classico «Celio» di Rovigo all'istituto magistrale «Roccati» della medesima città, in considerazione del limi-

tato numero delle classi funzionanti negli istituti predetti (rispettivamente 11 e 28), e del fatto che non è prevedibile per il futuro, un aumento della popolazione scolastica.

Si ritiene di dover assicurare che nessun danno sarà arrecato dal provvedimento suddetto agli studenti, che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(5 ottobre 1995)

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la società Edil Pro spa - con sede legale in via Arno 9/A e con sede operativa in via Nizza 152, 00198 Roma - è concessionaria del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri, così come previsto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16;

che tale società è stata autorizzata, con decreto prefettizio n. 6886/51802, all'occupazione degli immobili situati nella località in cui dovrà sorgere la nuova costruzione;

che, secondo segnalazioni pervenute, sarebbe poco chiaro il modo in cui è stata effettuata la valutazione degli immobili,

l'interrogante chiede di conoscere:

la natura e le generalità della succitata società;

in base a quali criteri sia stata compiuta la valutazione degli immobili;

lo stato di attuazione di tale opera.

(4-02983)

(30 gennaio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto la Direzione dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali di questo Ministero comunica quanto segue.

La Servizi Tecnici spa, già Edil-Pro spa, come da verbale di assemblea straordinaria del 30 luglio 1993, è una società a totale partecipazione pubblica del Gruppo IRI-Istalstat. La sede legale trovasi a via Nizza n. 152 - 00192 Roma, con capitale sociale di lire 14.226.000.000 ed è iscritta alla CCIAA di Roma con n. 424641 e al Tribunale di Roma con n. 951/78.

Tale concessionaria, per quanto riguarda i criteri utilizzati per la valutazione degli immobili, si è attenuta ai sensi dell'articolo 11 della convenzione n. 1463 del 24 aprile 1986, al valore attribuito dal competente Ufficio tecnico erariale di Udine, comunicato con nota n. 4519/1622/91 del 9 marzo 1992, che ammonta a complessive lire 2.277.040.000.

Per quanto attiene, invece, allo stato di attuazione dell'opera, si fa presente che in data 22 settembre 1992, con decreto ministeriale 1533, è

stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di lire 27.319.020.264. Successivamente, il prefetto di Udine, in data 16 novembre 1992 prot. 6886/51802, ha emesso il decreto di occupazione di urgenza.

La Servizi tecnici spa, essendo sorte durante la procedura espropriativa difficoltà circa il rilascio dell'area da parte della ditta proprietaria Locatelli Gomme snc, ha promosso ricorso al Tribunale di Udine.

Quest'ultimo, come comunicato dalla concessionaria con nota 21 febbraio 1995 n. 1514, avrebbe accolto in data 6 febbraio 1995 detto ricorso disponendo lo sgombero dell'immobile, ancora in corso di ultimazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(5 ottobre 1995)

BOSCO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'accordo integrativo stipulato tra l'Ente poste ed i sindacati in data 26 novembre 1994 ha comportato il licenziamento, senza alcun preavviso, di molti dipendenti non ancora sessantenni od ultrasessantenni, con decorrenza dal 1° febbraio 1995, non tenendo conto dell'orientamento costante ad elevare l'età pensionabile alleggerendo con ciò la spesa previdenziale;

che diversi pretori del lavoro hanno manifestato il proprio dissenso in merito a tale accordo, in quanto il medesimo non ha affatto tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 79 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994;

che, secondo quanto è dato sapere esiste un'ampia divergenza su quanto accaduto con i dirigenti dello stesso Ente, i quali, collocati in quiescenza pochi mesi prima, hanno beneficiato di incentivi per vedersi favorita la buonuscita, con evidente disparità di trattamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per cui il consiglio d'amministrazione dell'Ente poste ha stipulato tale accordo con le parti sociali, nonostante questa linea fosse contraria alla normativa vigente in merito;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare su tale questione, anche sulla scorta dei poteri di vigilanza e controllo di cui dispone secondo l'articolo 11 della recente legge n. 71 del 1994.

(4-03810)

(22 marzo 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 79, lettera a), e 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dal Presidente dell'Ente poste italiane e dalle Organizzazioni sindacali il 26 novembre 1994, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene automaticamente dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età

senza alcun obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.

In sede di accordo integrativo di cui alla «Norma Finale» del citato contratto le parti hanno inoltre convenuto che, nel quadro del raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi di gestione, oltre alle ipotesi contrattualmente previste, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'Ente poste possa verificarsi, altresì, dal 31 gennaio 1995, automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento dei quarant'anni utili ai fini pensionistici.

Tali disposizioni ricalcano quelle degli articoli 21 e 22 del contratto di lavoro per il personale dirigente approvato l'11 agosto 1994, puntualmente applicate nei confronti del personale dirigente collocato a riposo, al quale, contrariamente a quanto asserito dalla S.V., non è stato corrisposto alcun incentivo.

Nessuna disparità di trattamento è stata pertanto operata nei confronti del personale collocato a riposo successivamente al 1° febbraio 1995 rispetto ai dirigenti posti in quiescenza nell'agosto 1994.

La legittimità delle suddette disposizioni, sulla base di diverse motivazioni, in alcuni casi è stata messa in discussione dal personale interessato con ricorsi prodotti al giudice amministrativo o del lavoro, ex articolo 700 del codice di procedura civile.

I giudici aditi, in taluni casi, hanno accolto le domande cautelari di sospensiva; tali decisioni sono state tempestivamente impugnate dall'ente.

Prevalentemente, però, i ricorsi proposti sono stati respinti, non avendo i giudici riconosciuto la sussistenza del *periculum in mora* e in un caso la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(9 ottobre 1995)

BOSCO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che ogni anno le famiglie italiane con ragazzi in età scolare sono costrette a sostenere ingenti spese per l'acquisto dei libri scolastici, per una somma annuale media di lire 400.000, per l'acquisto di testi della scuola dell'obbligo, e di lire 700.000, per quelli delle scuole superiori;

che nei prezzi dei libri per questo anno scolastico sono stati riscontrati aumenti che oscillano tra il 5 e il 22 per cento, di gran lunga eccedenti il tasso di inflazione programmata;

che le famiglie sono costrette ad acquistare i libri indicati e non altri, poichè ogni anno si procede al cambiamento dei testi, e questo comporta notevoli problemi nell'ambito dei provati bilanci familiari;

che il comma 1 dell'articolo 34 della Costituzione - che nella stesura originaria in Assemblea costituente recitava: «La scuola è aperta al popolo» - va inteso in primo luogo nel senso che l'istruzione non deve essere un privilegio, ma un diritto di tutti;

che il diritto previsto dall'articolo 34 della Costituzione non è meramente formale, cioè il semplice diritto ad ottenere l'iscrizione nella

scuola, ma è un diritto a godere dell'istruzione necessaria, malgrado ogni possibile ostacolo di ordine economico o sociale con cui i singoli possono di fatto scontrarsi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di porre rimedio agli indubbi disagi e danni economici che possono coinvolgere un'utenza molto vasta.

(4-05962)

(21 settembre 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si premette che le preoccupazioni espresse, riguardo ai disagi gravanti sulle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, attengono ad un problema ben presente a questa amministrazione che, fin dallo scorso mese di giugno, ne ha investito l'apposito Comitato permanente, da me personalmente presieduto.

Tale Comitato - del quale fanno parte anche le Associazioni dei genitori oltre ai rappresentanti degli editori, dei librai, dei docenti e delle organizzazioni sindacali - dopo ampia discussione, ha raggiunto l'intesa di non procedere per l'immediato agli aumenti chiesti dalle case editrici anche in relazione ai temuti effetti inflazionistici e di rinviare le determinazioni conseguenti all'aumentato costo della carta, nel frattempo intervenuto, in sede di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1996-97.

Vanno in ogni caso tenute presenti le disposizioni della circolare ministeriale n. 44 del 18 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le quali per la determinazione del prezzo fa fede il listino editoriale corrente nell'anno scolastico nel corso del quale vengono effettuate le operazioni di scelta del testo (punto 7.4).

Dette disposizioni prevedono altresì la revoca dell'adozione del testo qualora i prezzi risultassero maggiorati rispetto a quelli indicati all'atto delle adozioni (punto 8.8).

Si aggiunge, ad ogni modo, che in seno al suddetto Comitato è stato costituito un «gruppo di lavoro» il quale, in una serie di incontri, cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei genitori e delle altre categorie interessate, ha esaminato ed elaborato alcune proposte che, ove ritenute meritevoli di approvazione nelle competenti sedi istituzionali, potranno venire incontro, per il prossimo anno scolastico, alle esigenze degli editori ed alle necessità delle famiglie.

Si informa, infine, che per un più particolareggiato approfondimento delle tematiche attinenti ai libri di testo, si sta organizzando un seminario di studio, che dovrebbe svolgersi verso la fine del mese di ottobre c.a.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(5 ottobre 1995)

CANGELOSI, ABRAMONTE, CAMPO, RONCHI, DI MAIO, COR-
RAO STEFANI WILDE, IARIZZA, BAGNOLI, GERMANA, ROCCHI,

MOLTISANTI, CARELLA, CARPI, D'ALÌ, PIERONI, MANCONI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la direzione didattica statale del comune di Racalmuto (Agrigento) detiene i registri scolastici redatti a suo tempo dal noto scrittore Leonardo Sciascia;

che l'ufficio archivio di Stato ha presentato richiesta alla competente direzione scolastica per trasferire in altra città i suddetti documenti;

che il luogo naturale dove custodire le opere originali dello scrittore, come da opinione consolidata degli studiosi, è la sua natia Racalmuto e che la loro lettura può trovare giusta collocazione solo nel contesto delle strutture dove egli visse, operò e volle che fossero custodite le sue spoglie;

che i summenzionati registri possono continuare a trovare idonea e stabile sistemazione presso le scuole elementari statali di Racalmuto o, altrimenti, presso la fondazione voluta dallo scrittore ed a lui intestata, in modo che ne sia garantita adeguata fruizione e custodia,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, recedere dall'intendimento di trasferire i registri scolastici redatti dallo scrittore Leonardo Sciascia in sito diverso da quello dove, attualmente e giustamente, sono depositati.

(4-05785)

(13 settembre 1995)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che non è possibile aderire a quanto richiesto dalla S.V. poichè i registri del maestro Leonardo Sciascia sono stati versati all'Archivio di Stato di Agrigento in forza di precise disposizioni di legge (articoli 1 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409).

Questo Ministero è peraltro disposto a consentire la fotocopione di detti registri da parte della Fondazione «Sciascia» o della locale direzione didattica.

Ciò permetterebbe di conciliare il rispetto delle norme vigenti con le aspettative degli studiosi locali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

PAOLUCCI

(9 ottobre 1995)

DELFINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 358 del 15 dicembre 1994 impartiva istruzioni amministrative per la determinazione degli organici del personale insegnante della scuola elementare per l'anno scolastico 1995-96, in sintonia con le norme e gli obiettivi contenuti nei decreti interministeriali concernenti la determinazione del rapporto, dei criteri per la formazione delle classi e delle dotazioni organiche complessive:

che la predetta circolare sottolineava l'opportunità della prosecuzione della politica di razionalizzazione, mirata alla configurazione di una rete di strutture scolastiche più ricche di opportunità e di servizi;

che l'organico di diritto viene a penalizzare fortemente il territorio della provincia di Cuneo, determinando l'accorpamento di numerosi plessi scolastici, con cambiamenti radicali e soppressioni di sedi site in zone disagiate o di montagna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di rideterminare - con decorrenza dall'anno scolastico 1995-96 - i rapporti tendenziali, sulla base della proposta formulata dal consiglio scolastico provinciale di Cuneo in data 9 dicembre 1993;

se, nelle more di tale rideterminazione, non ritenga opportuno accogliere la richiesta di deroga dal numero di classi derivanti dal rapporto tendenziale inoltrata dal provveditorato agli studi in data 21 marzo 1995 al fine di garantire i diritti delle popolazioni interessate nonchè autorizzare l'autorità scolastica provinciale, di concerto con gli enti locali interessati, a gestire il personale dei vari plessi scolastici in base alle reali esigenze del territorio, in modo da non provocare cambiamenti radicali all'interno dei plessi scolastici stessi o soppressioni, soprattutto in zona montana o collinare.

(4-04988)

(28 giugno 1995)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si precisa che questo Ministero ha tenuto nella massima considerazione le esigenze della provincia di Cuneo derivanti dalla particolare conformazione geografica del territorio, tant'è che, aderendo alla richiesta rivolta dal competente Provveditore agli Studi è stato ridotto a 14,90 il rapporto medio alunni-classi già fissato a 15.

Indubbiamente la rideterminazione operata non ha potuto soddisfare tutte le aspettative di mantenimento di unità scolastiche di piccole dimensioni ma ha consentito di ovviare ad alcune lamentate difficoltà.

D'altra parte, ove non sussistono particolari disagi, la tendenza a conservare plessi scolastici con pochi allievi contrasta con le esigenze applicative della legge di riforma della scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(5 ottobre 1995)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il giorno 8 aprile 1985 il giovane Francesco Marino venne assassinato da Salvatore Russo nella cittadina di Formia;

che la responsabilità del Russo venne successivamente affermata dalla corte di assise di Latina, confermata in sede di appello il 5 gennaio 1988;

che successivamente i genitori della vittima avviavano dinanzi al tribunale di Latina un procedimento civile contro Salvatore Russo per chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali, senonchè, dopo la prima udienza, fissata il 27 giugno 1989, veniva stabilita l'udienza di precisazione delle conclusioni il 20 aprile 1993 e, fatto ancora più grave, nonostante la semplicità del procedimento consistente nella quantificazione del danno, l'udienza di discussione dinanzi al collegio è stata fissata l'11 febbraio 1997, sicchè dal momento del fatto saranno trascorsi ben 12 anni senza che sia stata resa piena giustizia ai familiari della vittima,

l'interrogante chiede di conoscere se si sia a conoscenza delle ragioni del grave ritardo nella conclusione del processo in cui la responsabilità penale e civile dell'autore del fatto sono pacifiche e si deve procedere solo alla quantificazione del danno.

(4-02414)

(24 novembre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il giudizio per risarcimento dei danni, iniziato nel giugno 1989 dai genitori e da un fratello di Francesco Marino, subì un primo ritardo perchè soltanto all'udienza del 9 aprile 1991 e su sollecitazione del giudice istruttore, il procuratore degli attori articolò prova testimoniale per dimostrare che il defunto destinava una parte dei propri guadagni ai genitori ed al fratello.

Tale prova e quella contraria del convenuto furono espletati dopo tre rinvii richiesti dai procuratori delle parti concordemente al giudice istruttore pendendo trattative di bonario componimento.

Soltanto all'udienza del 6 ottobre 1992, fallite tali trattative, furono escussi i testi. Rinviate, poi, la causa alla udienza del 20 aprile 1993 per la precisazione delle conclusioni definitive fu, in detta udienza, fissata per la discussione, l'udienza Collegiale dell'11 febbraio 1997.

Non è stato possibile fissare l'udienza per una data più ravvicinata, in quanto per l'elevatissimo numero delle cause affluenti al Tribunale di Latina, i ruoli delle udienze collegiali degli anni 1994, 1995 e 1996 risultavano già saturi.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(7 ottobre 1995)

LAURICELLA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il Comites di Liegi si trova in una particolare situazione di stallo a causa del blocco dei finanziamenti per il 1995 da parte del console;

che lo stesso console ha paralizzato l'attività del Coascit riducendo i finanziamenti allo stesso per 266 milioni adottando misure

ostruzionistiche quali la rilevazione quotidiana del numero di partecipanti ai corsi;

che tutto ciò è denunciato in una lettera che il presidente del Comites di Liegi ha inviato a tutte le autorità competenti, Ministero compreso,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per permettere al Comites di Liegi di svolgere la sua attività.

(4-04731)

(14 giugno 1995)

RISPOSTA. - In relazione ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si ricorda che, con la legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente misure per il risanamento della finanza pubblica è stato disposto il blocco di alcuni capitoli di spesa del bilancio dello Stato, tra i quali il Cap. 3582 («Contributi ai Comites»).

Nel giugno scorso la Presidenza del Consiglio ha peraltro concesso la deroga al blocco degli impegni di spesa, consentendo di attivare le procedure di liquidazione dei contributi, compreso quello per il Comites di Liegi.

Quanto alle attività per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nell'area di Liegi, è da osservare che i contributi sono stabiliti dal Ministero degli Esteri, sulla base di pareri delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e degli stessi Comites, in funzione di vari criteri di valutazione, tra i quali acquista sicuramente rilevanza il doveroso monitoraggio sulla funzionalità dei corsi e della consistenza della partecipazione degli allievi.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GARDINI

(5 ottobre 1995)

LAURICELLA, SCIVOLETTO. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* - Premesso che il collegio dei docenti delle scuole elementari di Racalmuto (Agrigento) ha diffuso il seguente comunicato:

«Il collegio dei docenti delle scuole elementari statali di Racalmuto,

venuto a conoscenza che è intendimento del Ministero per i beni culturali di trasferire i registri scolastici che furono a suo tempo redatti dal compaesano docente Leonardo Sciascia;

premesso che è opinione consolidata degli studiosi che il luogo naturale dove custodire le opere originali e, nello specifico, i registri dello scrittore delle «Parrocchie di Regalpetra» è senz'altro la sua natia Racalmuto e che la loro lettura può trovare la giusta collocazione solo nel contesto delle strutture dove egli visse, operò e dove volle che fossero custodite le sue spoglie,

invita il direttore didattico a trovare agli stessi registri una adeguata sistemazione, tale che sia garantita la loro fruizione e la loro custodia;

auspica che le autorità siano compartecipi di questo intendimento, che sarebbe stato poi quello che avrebbe sicuramente espresso lo stesso Sciascia, e che pertanto soprassedano al ventilato trasferimento;

fa voti che qualora, in ultima analisi, le scuole elementari di Racalmuto non possano comunque essere i depositari dei registri scolastici di Leonardo Sciascia sia la fondazione, a lui intestata e da lui voluta, custode del pensiero pedagogico e sociale del Nostro»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda a verità l'intenzione di trasferire i registri redatti da Leonardo Sciascia dal loro posto naturale in altre sedi;

se non si ritenga di rivedere codesto intendimento lasciando a Racalmuto, in affidamento alla fondazione Sciascia, i suddetti registri, ciò in ossequio al comune ed ai cittadini che con Sciascia hanno vissuto e che Sciascia ha tanto amato.

(4-05783)

(13 settembre 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che non è possibile aderire a quanto richiesto dalla S.V. poichè i registri del maestro Leonardo Sciascia sono stati versati all'Archivio di Stato di Agrigento in forza di precise disposizioni di legge (articoli 1 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409).

Questo Ministero è peraltro disposto a consentire la fotoreproduzione di detti registri da parte della Fondazione «Sciascia» o della locale Direzione Didattica.

Ciò permetterebbe di conciliare il rispetto delle norme vigenti con le aspettative degli studiosi locali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

PAOLUCCI

(9 ottobre 1995)

LAVAGNINI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il comune di Palestrina (Roma) vanta la presenza di opere monumentali e siti archeologici di rilevantissimo valore riconosciuti sul piano internazionale;

che tra gli altri si segnala per il rilevante interesse artistico e monumentale la cattedrale di San Agapito risalente al secolo XII, con annesso campanile che da sempre svolge funzioni di torre civica;

che nella prima settimana di luglio 1995 dal campanile si è staccato un concio d'angolo del peso di alcuni chilogrammi ed è caduto sul sagrato, fortunatamente senza conseguenze;

che la curia vescovile ed il comune di Palestrina commissionarono nel 1989 delle approfondite indagini sull'assetto statico della cattedrale e della torre campanaria al professor Cerlesi dell'Università di Roma;

che la relazione finale del professor Cerlesi fu inviata al Ministro per i beni culturali e ambientali agli inizi del 1990;

che il ministro Fisichella, con un telegramma al sindaco di Palestrina, annunciava l'imminente inizio dei lavori di consolidamento del complesso, lavori che peraltro non hanno mai avuto luogo perchè sembra che nel bilancio del Ministero non sia mai stata inserita la somma necessaria per finanziare l'intervento,

si chiede di sapere:

quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare, con procedura d'urgenza, per intervenire sull'assetto statico del complesso monumentale, anche in considerazione dell'incolumità dei passanti;

se intenda inserire la somma necessaria per il restauro del complesso nella prossima legge di bilancio di previsione.

(4-05611)

(3 agosto 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che è stata impegnata una somma di lire 300.000.000 sul capitolo 8103 del bilancio di questo Ministero - anno finanziario 1995 - per lavori di restauro e consolidamento del monumento in questione.

La gara è stata espletata in data 18 luglio 1995 e i lavori sono stati affidati alle Ditte Serì e Pasqualucci.

Attualmente è in corso la stipula del contratto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

PAOLUCCI

(5 ottobre 1995)

LISI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'avvocato Salvatore Lombardo è deputato alla Assembleia regionale siciliana;

che il medesimo è imputato avanti al tribunale di Palermo nel procedimento n. 5708/94 NC e n. 6160/94 Reg. gen. del giudice per le indagini preliminari a seguito di decreto di rinvio a giudizio del giudice per le indagini preliminari, dottor Sergio La Commare, in esito alla udienza del 10 aprile 1995;

che l'onorevole Salvatore Lombardo ha sofferto ingiustamente la durata massima della carcerazione preventiva poichè la Corte di cassazione, prima, ed il tribunale di Palermo in sede di riesame, poi, hanno annullato i mandati di cattura per associazione a delinquere e per corruzione emessi nei confronti dell'onorevole Salvatore Lombardo dal medesimo giudice per le indagini preliminari La Commare, a causa dell'accertata inesistenza dei requisiti richiesti dalla legge;

che, secondo quanto riportato dalla stampa («L'Italia settimanale» del 21 luglio 1995, pagina 48), il giudice per le indagini preliminari La Commare inviava all'allora sostituto procuratore della Repubblica dottor Giovanni Ilarda la seguente lettera: «Caro Giovanni, ti rimetto le argomentazioni svolte dal difensore di Lombardo avverso la richiesta di pro-

roga del termine delle indagini non per un parere che proceduralmente non è previsto, ma perchè argomentare in senso contrario presuppone l'attento esame del fascicolo che è ponderoso.

Mi pare poi opportuno che voi ne abbiate conoscenza al fine di paralizzare future eccezioni di nullità. Ti sarei grato pertanto se tu volessi scrivervi informalmente due righe in modo di evitarvi una noiosa camera di consiglio. Grazie anticipatamente. Sergio La Commare»;

che l'onorevole Salvatore Lombardo in data 21 aprile 1995 ha denunciato il dottor Sergio La Commare alla procura della Repubblica di Caltanissetta per il reato di abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale),

si chiede di conoscere, con l'urgenza che il caso richiede, se il Ministro di grazia e giustizia, avendone la titolarità, non intenda promuovere per tale fatto così grave l'azione disciplinare nei confronti del dottor Sergio La Commare, contribuendo con ciò a salvaguardare il prestigio dell'intero ordine giudiziario e in particolare il prestigio di tantissimi magistrati che assolvendo con il dovuto scrupolo ai loro compiti non si «annoiano» nello svolgimento del loro lavoro.

Va osservato ancora che se alla data del 20 dicembre 1993 (data della sua sconcertante lettera al «caro Giovanni») il dottor Sergio La Commare non conosceva, nè sembra volesse conoscere per evitarsene la noia, gli atti del procedimento, ciò potrebbe significare che egli ebbe ad emettere i mandati di cattura contro il Lombardo, richiesti dal pubblico ministero, senza conoscere, quantomeno approfonditamente, gli atti e le motivazioni del pubblico ministero, così come il La Commare esplicita nella sua lettera al «caro Giovanni», dando purtroppo prova di comportamenti assolutamente inidonei e, quel che più conta, di quale considerazione alcuni magistrati possano avere del diritto di libertà dei cittadini.

Da quanto sopra risulta evidente come l'intervento del Ministro, richiesto con la presente interrogazione, debba essere immediato e consono alla gravità dei fatti denunciati.

(4-05285)

(19 luglio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, si comunica che il Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai fatti esposti dal senatore interrogante, ha - il 20 luglio ultimo scorso - promosso azione disciplinare nei confronti del dottor Sergio La Commare, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo.

Al succitato magistrato viene addebitato di aver indirizzato al Pubblico Ministero designato per il procedimento n. 1582/93 R.G. GIP nei confronti del deputato regionale Lombardo Salvatore, richieste informali non contemplate dal codice di rito, venendo così meno ai doveri di correttezza ed imparzialità che devono caratterizzare ogni atto dell'Autorità Giudiziaria.

Attesa la gravità di siffatto comportamento, il Guardasigilli ha inoltre richiesto al Consiglio Superiore della magistratura che il dottor Sergio La Commare venga provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(7 ottobre 1995)

MANCONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il signor Giuseppe D'Agostino, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 4 luglio 1916, è detenuto nel carcere di San Vittore (Milano), in esecuzione di una sentenza di condanna a sei mesi di reclusione, emessa dal pretore di Desio;

che la scadenza della pena è fissata al 21 settembre 1994;

che il 5 aprile 1994 la direzione del carcere di San Vittore ha richiesto la detenzione domiciliare, in base all'articolo 91 del regolamento penitenziario,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e, qualora non lo sia, se non intenda accertarli;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali non sia stata disposta, in relazione alla fattispecie descritta, l'espiazione della pena «nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o assistenza», ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, trattandosi di pena inferiore a tre anni, e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga di riferire su quanti ultrasessantenni siano oggi, in esecuzione di pena definitiva, detenuti nelle carceri, dove essi siano dislocati e di che natura siano stati i titoli per l'esecuzione della pena;

se non ritenga che la detenzione in carcere, per persone ultrasessantenni o comunque in tarda età, sia incompatibile con i principi costituzionali e, in particolare, con il principio per il quale la pena debba essere rieducativa e quali misure urgenti intenda adottare per evitare il ripetersi di situazioni simili a quella descritta;

se non ritenga, più in generale, di attivarsi ai fini della depenalizzazione dei reati commessi da persone in tarda età, quando la pena da irrogarsi in concreto sia non superiore a tre anni.

(4-00250)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che Giuseppe D'Agostino, nato a Cittanova (RC) il 4 luglio 1916, è stato condannato con sentenza del 14 ottobre 1992 del Pretore di Monza - Sezione Distaccata di Desio alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale. Successivamente lo stesso - invitato a costituirsi in carcere ai sensi dell'articolo 656, comma 2 del codice di procedura penale - si presentava alla Casa Circondariale di Milano il 22 marzo 1994.

Poichè la detenzione domiciliare, come è noto, non può essere applicata d'ufficio, la stessa non potè essere disposta immediatamente. A tal fine è opportuno richiamare l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), secondo cui il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 55 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti o proposti dal Consiglio di Disciplina. In ottemperanza a tali disposizioni fu richiesta dalla Direzione dell'Istituto, al competente tribunale di Sorveglianza per il D'Agostino l'applicazione dell'articolo

47-ter (detenzione domiciliare), disposta, poi, con ordinanza del 9 giugno 1994, ed eseguita il giorno 11 giugno 1994.

In data 21 settembre 1994, il D'Agostino veniva scarcerato definitivamente per espiazione della pena.

Alla data del 1° giugno 1995 in esecuzione di pena definitiva erano ristrette in plessi carcerari 697 persone ultrasessantenni.

Si tratta in massima parte di soggetti condannati per delitti contro l'ordine pubblico (articoli 416 e 416-bis del Codice penale), per delitti contro la persona e l'incolumità individuale, contro il patrimonio, e per violazione delle disposizioni concernenti le armi e gli stupefacenti.

Quanto al luogo di detenzione si evidenziano i nominativi dei carceri nei quali è ristretto il maggior numero dei succitati detenuti: Roma-Rebibbia N.C., Palermo, Milano «Opera», Turi, Parma, Palmi, Porto Azzurro, Napoli «Secondigliano».

Occorre aggiungere che il vigente sistema giuridico contempla una serie di misure per le persone di età avanzata sottoposte ad un regime detentivo, sia esso di natura cautelare o in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.

L'eventualità, infine, di depenalizzare alcuni reati in ragione dell'età dell'autore del fatto o della presunzione assoluta d'incompatibilità tra il superamento di una data età e la detenzione in carcere creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le persone soggette alla legge penale, con evidenti pregiudizi dei dettami costituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(7 ottobre 1995)

MANCUSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che sul quotidiano abruzzese «Il Centro» del 20 ottobre 1992 è apparso un articolo che riportava la notizia di un'aggressione subita dal signor Leonardo Nodari;

che nel suddetto articolo il signor Nodari metteva in relazione l'aggressione ai suoi danni con un esposto da lui stesso presentato alcuni giorni prima alla procura di Teramo, nel quale chiedeva di indagare su un fatto di cui era venuto a conoscenza, e cioè di un incontro, avvenuto nel febbraio '92, poco prima delle elezioni politiche di quell'anno, in casa di un esponente democristiano di Teramo, riunione nella quale avrebbero partecipato alcuni industriali e finalizzata a concordare finanziamenti per l'imminente campagna elettorale;

che tali finanziamenti, qualora effettivamente ottenuti, potrebbero verosimilmente essere considerati di natura illecita;

che da allora non risultano notizie in merito all'esposto presentato alla procura della Repubblica di Teramo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, sia a conoscenza degli esiti del procedimento, considerata la particolare natura dell'episodio di cui è oggetto l'esposto.

(4-03346)

(21 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

In relazione all'aggressione subita dal signor Leonardo Nodari la Procura della Repubblica presso il tribunale di Teramo iscriveva procedimento penale e disponeva lo svolgimento di indagini dirette all'identificazione degli autori del reato.

Essendo questi rimasti sconosciuti, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo in data 26 marzo 1993 chiedeva l'archiviazione del procedimento ed il relativo decreto veniva emesso dal GIP in data 28 agosto 1993.

L'esposto del Nodari avente a contenuto un incontro avvenuto nel febbraio del 1992 fra un esponente democristiano di Teramo e industriali locali finalizzato all'acquisizione di finanziamenti per l'imminente campagna elettorale veniva iscritto al registro degli atti non costituenti notizia di reato ed archiviato agli atti della suddetta Procura in data 7 dicembre 1994 non essendo evidenziata alcuna ipotesi penalmente rilevante.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(7 ottobre 1995)

MOLTISANTI, MACERATINI, LISI, BATTAGLIA, GUARRA, BUCIERO, BECCELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che le riforme del processo civile italiano non hanno tenuto conto dei problemi relativi ai tribunali per i minorenni, nonostante la gravità dei casi trattati;

che, in base al testo dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile (così come modificato dall'articolo 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184), sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti relativi: ad autorizzazioni al matrimonio di minori (articoli 84 e 90 del codice civile), al riconoscimento di figli naturali (articolo 250 del codice civile), all'affidamento di figli naturali (articolo 252 del codice civile), al cognome del figlio naturale (articolo 262 del codice civile), i provvedimenti conseguenti a esercizio, decadenza e limitazione della potestà dei genitori sul figlio minore (articoli 316, 317-bis, 330 e 333 del codice civile) e la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale in caso di minori;

che la scarsa o saltuaria conoscenza o pubblicità di tali questioni è dovuta, statisticamente, al fatto che i più frequenti «utenti» del tribunale per i minori sono le fasce disagiate della nostra nazione: ragazze-madri senza vincolo di matrimonio (in presenza di matrimonio le vicende di separazione o di divorzio sarebbero di competenza del tribunale ordinario), disoccupati e proletari costretti a ricorrere all'assistenza dei servizi sociali e, quindi, al fatidico «affidamento al servizio sociale»;

che, nella regione siciliana, in ossequio alla legge regionale n. 22 del 1986 («Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sici-

lia»), perchè i minori disagiati o bisognosi possano fruire delle provvidenze di detta legge è necessaria la preventiva pronuncia di limitazione della podestà dei genitori da parte del tribunale per i minori;

che l'attività del tribunale per i minori, al di fuori della competenza in materia penale, è ancora regolata dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 90, dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441), «Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni»;

che detto articolo 25, intitolato «Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere», è contenuto nella parte III della predetta legge, sorprendentemente regolante una «competenza amministrativa»;

che la dizione «competenza amministrativa» deve essere riferita ad attività giudiziaria civile, contenziosa o di volontaria giurisdizione;

che l'aver attribuito (ex articolo 38 delle disposizioni di attuazione) alla competenza del tribunale per i minori procedimenti per i quali era previsto l'iter regolare della camera di consiglio dinnanzi al tribunale ordinario nulla ha potuto mutare del rito che era proprio di questi procedimenti (a meno di considerare il tribunale per i minori un «sovrappravvissuto» tribunale speciale o straordinario);

che, in conformità all'articolo 102 della Costituzione, l'attività giudiziaria, in Italia, è esercitata esclusivamente dai giudici ordinari per cui sono vietati i tribunali speciali o straordinari (quelli, cioè, che vengono istituiti al di fuori dell'organizzazione giudiziaria penale, per giudicare su determinate categorie di reati, anche non previste dal codice penale, o per determinate categorie di imputati, non garantiti, così, dal diritto di difesa);

che non è ulteriormente tollerabile che il tribunale «straordinario» per i minori giudichi apparentemente in sede civile, ma, in realtà, irrogando sanzioni più gravi di quelle penali codificate;

che l'ablazione della maternità (pena spesso irrogata dal tribunale per i minori) è assai più grave e lacerante della multa per un assegno a vuoto, con la differenza che all'imputato del reato di assegno a vuoto tocca, per legge, l'avviso di garanzia, il decreto di citazione e un difensore, alla madre (a cui viene tolto il figlio) non tocca alcuno di questi diritti;

che anche il lavoro degli avvocati è messo a dura prova presso i tribunali per i minori da comportamenti (anche da parte del personale di cancelleria) ostativi del regolare svolgimento del mandato;

che la tutela giurisdizionale è effettiva solo se non viene menomato il diritto di difesa;

che, attualmente, nessuna modifica legislativa è in corso per correggere le procedure di provvedimenti adottati «inaudita altera parte», senza avere comunicato agli interessati l'udienza e senza aver dato ad essi la possibilità di munirsi di difensore;

che il preminente interesse del minore è quello di stare con sua madre;

che l'interesse di una madre è di stare con il proprio figlio;

che nessuna indagine psicologica ha mai negato quanto siano dannose dette separazioni;

che la legge innanzi richiamata, che attribuisce al tribunale per i minori poteri assoluti e incontrollabili, ablativi delle naturali esigenze affettive prima ricordate, deve essere considerata dissonante dai canoni della civiltà giuridica dei nostri tempi e profondamente innovata e migliorata,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare e quali iniziative si intenda intraprendere al fine di evitare il perdurare di provvedimenti dei tribunali per i minori i quali, ad avviso degli interroganti, sono negatori di sensibilità e valori che, alle soglie del terzo millennio, sono costretti a cedere il passo a valutazioni e logiche da «ultimo califfato in territorio cristiano»

(4-02746)

(21 dicembre 1994)

RISPOSTA. - L'articolo 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934, come sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888, regolante la cosiddetta «competenza amministrativa» dei tribunali per i minorenni (applicazione di misure di rieducazione diverse dalle sanzioni penali), è ormai quasi completamente obsoleto, sia per le profonde innovazioni portate - specialmente nel campo dei «servizi minorili» - dal complesso di norme genericamente designato «nuova procedura penale minorile» (vedi in particolare l'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272), sia perchè, già in epoca precedente all'entrata in vigore della suddetta nuova normativa, i giudici minorili non facevano più ricorso a tale disposizione.

Per la trattazione e la decisione delle questioni civili, avente varia natura processuale (prevalentemente di volontaria giurisdizione, ma anche di tipo contenzioso), i Tribunali per i Minorenni applicano, ad esempio, il rito camerale generico (articoli 732 e seguenti del codice civile) in materia di reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare (nelle ipotesi previsti dall'articolo 45, comma 2, del codice civile) ed in tutti gli altri casi di volontaria giurisdizione, il rito contenzioso ordinario nelle controversie relative alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (articoli 269 e seguenti del codice civile), i riti speciali stabiliti dalla legge n. 184 del 1983 in materia di adozione.

Quanto appena esposto porta ad escludere che il Tribunale per i Minorenni tratti la materia civilistica devoluta alla sua competenza seguendo il rito previsto dall'articolo 25 del regio decreto legislativo 20 luglio 1934 n. 1404, e che possa essere considerato, per questo, «giudice speciale» ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 102 della Costituzione.

A tal proposito va sottolineato che le funzioni giurisdizionali proprie di siffatto Tribunale, elencato fra quelli cui è affidato - nella Repubblica - l'amministrazione della giustizia (articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 e, infine, dall'articolo 45 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace), sono esercitate da magistrati ordinari.

Acquista inoltre particolare rilievo, con riferimento al ruolo istituzionale e sociale del succitato organo giudiziario, la sentenza n. 222

emessa in data 28 luglio 1983 dalla Corte costituzionale che, nell'attribuire al Tribunale per i Minorenni - senza alcuna eccezione - la competenza nei processi a carico di imputati minori (con inclusione anche in caso di coimputazione, nel medesimo reato, di maggiorenni), annovera siffatto organo fra «quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo per adempiere al precetto costituzionale che la impegna alla protezione, alla rieducazione del minore ed al suo inserimento sociale».

Ciò premesso, la sollecitazione dei Senatori interroganti è meritevole di essere accolta nella parte in cui sottolinea la necessità e l'urgenza di porre allo studio una riforma della procedura civile che tenga conto, da una parte, della speciale natura dell'organo giudiziario minorile e delle materie ad esso devolute e, dall'altra, dell'esigenza di garantire, al contempo, sia l'interesse del minore in modo preminente su qualsiasi altro, ivi compreso quello dei genitori (articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176) che i diritti della difesa (in ossequio al principio del contraddittorio), pur con limiti imposti - come in altri casi ma, in tema di provvedimenti minorili, ancor più incisivamente - dall'incombente del *periculum in mora*.

In proposito, vanno segnalate le seguenti iniziative avviate da questo Ministero: revisione organica della legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni; modifica della legge n. 184 del 1983 sull'affidamento ed adozioni.

Con riferimento al primo punto è stata istituita una Commissione per lo studio dei problemi ordinamentali della giustizia minorile. Il mandato ad essa affidato riguardava l'analisi degli aspetti connessi all'interesse del minore ad una serena ed armoniosa maturazione nell'ambito di un sistema relazionale effettivamente ed educativamente valido.

La relazione finale di detto organo ha evidenziato la necessità di istituire il «Tribunale per i minorenni e per la famiglia», nonchè di sopprimere la competenza amministrativa attualmente attribuita al Tribunale per i Minorenni.

Quanto alla revisione di alcune norme della legge n. 184 del 1983, una apposita Commissione istituita presso il Dipartimento degli Affari Sociali ha in corso l'elaborazione di una proposta di legge, il cui testo è prossimo per essere presentato in Parlamento.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(7 ottobre 1995)

PEDRIZZI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Premesso:

che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con deliberazione del 30 settembre 1993, con la quale ha stabilito la completa liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, ha posto in essere un atto inteso ad uniformarsi agli Stati membri della CEE sulla vendita di un prodotto di largo e crescente consumo da parte degli automobilisti;

che il decreto ministeriale del 7 maggio 1994 imponeva la pubblicazione sia dei prezzi consigliati dalle compagnie petrolifere ai gestori dei punti di distribuzione dei carburanti, sia quelli effettivamente praticati alle pompe;

che, anche se non espressamente indicato, con le deliberazioni suddette si mirava e si sperava, così come avvenuto all'estero, di frenare i costi, se non addirittura di ottenere una loro progressiva riduzione, dando la possibilità agli operatori del settore di adeguarsi all'andamento del mercato internazionale, così come le favorevoli condizioni del prezzo del greggio al barile e il cambio del dollaro lasciavano prevedere;

che in realtà nell'arco di 20 giorni, a partire dal 19 aprile e fino al 13 maggio 1994, il prezzo del carburante è aumentato per ben 5 volte, passando da 1670 lire a 1700 lire al litro, con un aumento di 30 lire rispetto al prezzo precedente;

che successivamente, nella seconda quindicina del mese di luglio, è stata messa in pratica un'ulteriore serie di aumenti del prezzo del carburante, che così ha raggiunto le 1740 lire al litro, con un ulteriore incremento di 40 lire rispetto al prezzo stabilito intorno al 13 maggio;

che dal 19 aprile, quindi, alla fine del mese di luglio si è determinato un aumento complessivo di 70 lire per ogni litro;

che tale aumento di 70 lire è stato mantenuto solamente il mese di agosto quando gli italiani sono disponibili a sopportare qualsiasi onere per il periodo delle vacanze dopo il quale, alla fine del mese, il prezzo è stato ribassato; infatti a partire dalla fine del mese di agosto sono iniziati alcuni ribassi fino a fissare il prezzo a 1685 lire al litro;

che dopo i predetti aumenti e ribassi il risultato è stato quello di ricavare dalle suddette manovre un aumento globale di 15 lire per ogni litro di carburante;

che, nello stesso periodo di tempo, il prezzo del petrolio grezzo, che è determinato dal cambio del dollaro, immediatamente dopo le elezioni del 27-28 marzo 1994 aveva fatto registrare un calo di 140 lire, a seguito dell'apprezzamento della lira;

che, alla luce di quanto accaduto nel breve lasso di tempo (19 aprile 1994-fine del mese di agosto 1994), le attese derivanti dalla liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi sono andate totalmente deluse, come rileva anche la stampa specializzata che non riesce a comprendere come ci si trovi di fronte ad un continuo rincaro dei prezzi dei prodotti petroliferi nonostante la grande disponibilità di greggio sui mercati arabi e l'assenza di oscillazioni di rilievo della valuta di regolamento degli acquisti,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che i rilievi dell'Autorità garante antitrust sulla mancanza di concorrenza, determinata dalla stessa pubblicazione dei prezzi consigliati che, in modo non previsto, avrebbero portato alla creazione di un «cartello» delle compagnie petrolifere operanti in Italia, siano fondati ed utilizzabili per un approfondito riesame delle disposizioni in materia e dei sistemi di controllo;

se la funzione calmieratrice, cui si ispiravano le norme, abbia prodotto invece soltanto la diffusione di onerosi concorsi a premio, con costi che vengono scaricati sul prezzo dei carburanti al consumo;

se non si ritenga che i rincari che fanno montare le proteste degli automobilisti abbiano l'effetto di incidere negativamente sulla intera economia nazionale anche a causa della nostra dipendenza dal petrolio nel campo energetico;

se, come fa rilevare un articolo apparso sul periodico «Quattro ruote» di giugno, sia veritiera l'ipotesi di immissioni sul mercato di benzine contenenti aromatici in misura sempre più dannosa per la respirazione, contravvenendo alle direttive CEE, con il recondito scopo di favorire la potenza dei motori, penalizzata dalla esclusione del piombo dai carburanti; al riguardo appare strano il silenzio del nostro maggior fabbricante di auto in altre occasioni sempre pronto a stigmatizzare il minimo aumento della benzina;

infine, se si sia dato corso alla riduzione dei punti di vendita incapaci o impossibilitati a sopravvivere, impedendone, comunque, la polverizzazione e invitando, con concrete agevolazioni sul rilascio delle licenze commerciali, i gestori dei chioschi a dotarsi di attrezzature e servizi che siano fonte di redditi diversi.

(4-01652)

(6 ottobre 1994)

RISPOSTA. – A seguito della liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, ogni società fissa, a livello nazionale, un prezzo di vendita da consigliare ai distributori a cui si sommano differenziali di prezzo validi per provincia e per tipologia di servizio.

Nel periodo esaminato nel testo dell'interrogazione vi è stata effettivamente una sostenuta crescita dei prezzi in relazione agli andamenti internazionali, seguita successivamente da un calo leggermente inferiore alla precedente crescita.

Questi aspetti andrebbero, comunque, osservati su un arco più lungo di tempo; infatti osservando i margini di distribuzione medi mensili calcolati come differenza tra quotazioni internazionali del prodotto all'origine e prezzi medi al consumo nell'anno 1994 per la benzina super, si osserva una crescita contenuta.

MESI	MARGINI LIRE/LITRO
DIC. 1993	133,429
GEN. 1994	124,992
FEB. 1994	130,703
MAR. 1994	132,368
APR. 1994	123,447
MAG. 1994	128,202
GIU. 1994	127,735
LUG. 1994	129,046
AGO. 1994	126,792
SET. 1994	134,112
OTT. 1994	127,524
NOV. 1994	137,962
DIC. 1994	140,630
GEN. 1995	137,938

Come si può notare, i margini di distribuzione medi dei mesi di luglio e agosto sono circa pari a quelli medi di tutto il periodo.

Non sembra che la mancanza di concorrenza sia stata determinata dal decreto sulla pubblicazione dei prezzi consigliati nè, tanto meno, che questi abbiano portato alla creazione di un «cartello» fra le compagnie petrolifere.

Le cause del livello insoddisfacente di competitività sul mercato dei carburanti, peraltro individuate dall'autorità *antitrust* e segnalate al parlamento e al governo con la relazione del 7 luglio 1993, sono più antiche e legate ad una normativa eccessivamente vincolistica.

Il Ministero dell'industria è attualmente impegnato a ricercare soluzioni ai problemi della struttura distributiva con particolare riferimento a quelli normativi, al fine di favorire lo sviluppo di migliori condizioni di concorenzialità sul mercato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero*

CLÒ

(6 ottobre 1994)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'ufficio postale di Montegranaro (Ascoli Piceno), che serve un territorio vasto dove operano circa 700 aziende, spesso non riesce a far fronte in tempi congrui alle numerose richieste di servizi;

che si rilevano lunghissime code agli sportelli-cassa, e non solo nei giorni di riscossione delle pensioni ma anche per i quotidiani adempimenti;

che sono circa 18 gli impiegati postali che teoricamente dovrebbero essere in servizio nell'ufficio di Montegranaro, invece a quanto sembra o per ferie, o per malattia, o per distaccamenti in altre sedi, si ritrovano in circa 13 unità per un bacino di utenza di 14.000 abitanti, con l'aggravante del servizio aggiuntivo di posta veloce, che ha sede a Montegranaro ma è fruito anche dai cittadini dei centri limitrofi di Monte San Giusto, Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare e altri;

che il sindaco e l'assessore ai servizi sociali di Montegranaro hanno scritto alla direzione provinciale e locale delle poste e telegrafi, evidenziando che il cumulo delle varieguate utenze che vengono versate presso gli sportelli è di tale entità da richiedere alla direzione delle poste un potenziamento in termini di personale dell'ufficio stesso o la previsione dell'apertura di un distaccamento postale su cui dirottare alcuni servizi;

che gli amministratori comunali già in passato si sono occupati della questione, data anche l'ubicazione scomoda per molti, soprattutto per gli anziani che vanno a riscuotere la pensione, dell'unico ufficio postale; una delle proposte del comune è di adibire il vecchio ufficio postale, sito in centro, proprio a questo servizio;

che nella già citata lettera alla direzione provinciale e locale delle poste e telegrafi il sindaco e l'assessore ai servizi sociali di Montegra-

naro scrivono tra l'altro che la vecchia sede postale, oggetto di copiosa e pregressa corrispondenza con la precedente amministrazione comunale, si trova attualmente in totale stato di abbandono con conseguente degrado ambientale, mentre potrebbe assolvere alla carenza sopra descritta o essere comunque destinata a centro di coordinamento postale;

che lo scrivente ha già evidenziato nelle interrogazioni 4-03259 del 16 febbraio 1995, 4-03802 del 22 marzo 1995, 4-03834 del 29 marzo 1995, 4-03973 del 4 aprile 1995, 4-04123 del 27 aprile 1995, 4-04147 del 2 maggio 1995 e 4-04254 del 10 maggio 1995 - tutte ancora prive di risposta - altri significativi esempi di disservizi relativi alle poste italiane, numerosi dei quali riguardano le Marche,

si chiede di sapere:

se e come si intenda intervenire perchè le Poste diano adeguata e sollecita risposta alle esigenze sopra descritte dell'utenza di Montegranaro, ripetutamente evidenziate dall'amministrazione comunale;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per far cessare l'attuale incapacità delle poste italiane di adempiere ai propri compiti istituzionali.

(4-04421)

(23 maggio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che presso l'ufficio postale di Montegranaro non si registra alcuna carenza di personale; al contrario, in considerazione dell'importanza del bacino di clientela servita da tale sede e della rilevanza del traffico postale, in luogo delle 15 unità previste in assegno ne risultano presenti 16.

Quanto alla istituzione di un ufficio succursale nella citata località, l'Ente poste, nel rammentare che l'articolo 6 punto R dello Statuto approvato con decreto interministeriale Poste-Tesoro-Funzione pubblica del 14 aprile 1994, affida al Consiglio di amministrazione l'adozione dei provvedimenti concernenti la costituzione, la modificazione e la estinzione degli uffici, ha precisato che non esiste al momento la concreta possibilità di istituire un nuovo ufficio postale a Montegranaro considerata la breve distanza di tale ufficio da quelli vicini di Monte Urano, S. Elpidio a Mare, Torre S. Patrizio, Monte S. Giusto e Casette d'Ete.

L'Ente ha comunicato, peraltro, che i disagi evidenziati dalla signoria vostra onorevole possono essere dipesi dalla vasta riorganizzazione del servizio, attuata a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, che ha comportato, specie nella fase iniziale, temporanei disservizi ed una diminuita qualità delle prestazioni rese.

Allo scopo di eliminare tali difficoltà ed in adesione a quanto previsto dal contratto di programma, sono stati fissati gli obiettivi trimestrali da raggiungere per poter arrivare, alla fine del corrente anno, ad un generalizzato recapito delle lettere, in ambito nazionale, entro 72 ore dalla loro impostazione.

A tal fine - ha proseguito il citato Ente - i competenti organi non mancano di svolgere rilevamenti e riscontri presso tutte le sedi

e le filiali in modo da verificare l'andamento del servizio ed il conseguimento dei risultati prefissi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(9 ottobre 1995)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la circolare del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1995, n. 73, supplemento ordinario n. 36, in attuazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente l'articolazione dell'orario di servizio delle amministrazioni pubbliche, prevede che l'orario di servizio si articoli su cinque giorni settimanali;

che il Sindacato autonomo di giustizia e altre organizzazioni sindacali hanno sollecitato una deroga per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in previsione delle gravi conseguenze che si verificherebbero in seguito alla esclusione del sabato dall'orario di servizio,

si chiede di sapere quali risposte i Ministri in indirizzo abbiano dato e se, in considerazione dell'interesse pubblico generale e dell'utenza del servizio della giustizia, non ritengano più opportuno che, in deroga alle disposizioni generali, lo svolgimento di attività giudiziarie sia mantenuto anche nel giorno di sabato.

(4-04156)

(2 maggio 1995)

Risposta. – In base alle direttive emanate da questo Ministero, l'orario di servizio settimanale negli uffici giudiziari, a seconda delle soluzioni differenziate demandate ai singoli uffici periferici, sarà articolato su sei o cinque giorni, ma in modo, comunque, da garantire il miglior soddisfacimento delle esigenze connesse all'attività giudiziaria e consentire, altresì, una adeguata presenza del personale durante le ore pomeridiane.

Per quanto attiene all'apertura al pubblico degli uffici, ci si è impegnati affinché la scelta cada su orari e giorni settimanali omogenei per ambiti territoriali, sì da permettere una uniforme fruizione del servizio da parte dei cittadini residenti nel medesimo territorio.

Saranno altresì tenute in debito conto, compatibilmente alle esigenze di servizio, sia le specifiche necessità e le preferenze espresse dal personale, che la situazione allo stato esistente in ordine ai rientri pomeridiani per lavoro straordinario.

Sulla base di quanto appena espresso, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali di questo Dicastero ha, in data 22 giugno 1995, provveduto a diramare a tutti gli uffici giudiziari necessarie indicazioni.

In particolare, è stato specificato che le finalità che si intendono perseguire consistono, da un lato nell'adeguamento dell'orario di servi-

zio alle esigenze dell'utenza e, dall'altro, nella ricerca di una più soddisfacente utilizzazione delle risorse umane a disposizione.

È stata, infine, segnalata la necessità di assicurare tutti i giorni l'espletamento delle attività giudiziarie e, per almeno due pomeriggi a settimana, l'apertura al pubblico dei servizi di cancelleria maggiormente richiesti, quale quello del casellario giudiziale, della cancelleria commerciale e del giudice tutelare.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(7 ottobre 1995)

ROCCHI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 27 maggio 1994 il signor Claudio Abiuso ha partecipato, in veste di portavoce regionale dei Verdi, alla commissione consiliare della regione Umbria per una audizione pubblica ai sensi della legge regionale n. 4 del 10 luglio 1972;

che in detta seduta si esaminava il decreto della giunta regionale riguardante le «Nuove norme in materia di aree naturali protette»;

che alla suddetta seduta, tenutasi presso la sala dei Notari di Perugia, il signor Claudio Abiuso è stato oggetto di violente invettive ad opera di esponenti e/o aderenti delle associazioni venatorie; questi ultimi, accorsi in gran numero per partecipare ai lavori della riunione, hanno impedito con grida e comportamenti sediziosi che il signor Abiuso potesse svolgere la sua relazione ed esporre le proprie libere opinioni riguardanti la realizzazione di nuovi parchi in territorio regionale;

che fin dalla precedente riunione, svoltasi il giorno 25 luglio 1994 presso la sala del consiglio regionale, esponenti di altre associazioni ambientaliste sono stati fatti oggetto di numerose offese e di fatto è stato loro impedito di esporre le proprie ragioni e pensieri;

che la libertà di opinione e di espressione, sancita dalla Costituzione, non è stata fatta rispettare dagli organi istituzionali presenti in quella sede;

che l'atteggiamento violento e minaccioso tenuto dai facinorosi presenti (testimoniato dal considerevole dispiegamento di forze dell'ordine e dal grave danneggiamento inferto alle panche poste nella sala dei Notari, di patrimonio pubblico) ha condizionato l'andamento regolare e democratico della seduta;

che il signor Claudio Abiuso ha presentato esposto-denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia,

si chiede di sapere:

quali misure siano state adottate a seguito della denuncia di cui sopra;

se si sia proceduto all'identificazione delle persone che hanno danneggiato il patrimonio pubblico.

(4-01102)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. - Il procedimento penale è stato iscritto al n. 1127/94 del RGNR della locale procura della Repubblica sorto a seguito dell'esposto denuncia del signor Claudio Abiuso per i fatti accaduti in Perugia in data 27 maggio 1995 presso la Sala dei Notari lo stesso è stato archiviato in data 1° marzo 1995, non avendo l'autorità giudiziaria competente ravvisato ipotesi di reato.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(7 ottobre 1995)

RONCHI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.*
- Premesso:

che nello Stato di Maranhao, nel nord del Brasile, risiedono due principali gruppi etnici autoctoni, i Krikati e gli Awa-guaja, oltre alcune tribù nomadi;

che nel 1992 il governo brasiliano ha emesso un'ordinanza secondo la quale ai Krikati dovevano essere riservati 146.000 ettari di terra ed agli Awa-guaja altri 118.000 ettari;

che nel momento in cui gli agrimensori dovevano iniziare le operazioni di demarcazione delle terre i *fazenderos* hanno impedito con la forza ai funzionari dello Stato di demarcare le aree e durante gli scontri è stato ucciso un *leader* della tribù dei Krikati;

che i *fazenderos* sostengono che le misure previste dall'ordinanza ministeriale del 1992 sono eccessive chiedendo che siano ridotti a 45.000 gli ettari per i Krikati e cancellati quelli per gli Awa-guaja;

che gli *indios* hanno bisogno di queste terre per la loro sopravvivenza;

che il missionario italiano don Carlo Ubbiali, coordinatore del CIMI-MA (Consiglio indigeno missionario per lo Stato del Maranhao), che sostiene il popolo indigeno, si trova in situazione di pericolo di vita dopo aver ricevuto ripetute minacce,

si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire presso le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali a difesa delle popolazioni indigene del Maranhao;

se non si intenda richiedere al governo brasiliano garanzie per la sicurezza di don Ubbiali, la cui vita è seriamente minacciata;

se si sia a conoscenza di importazioni in Italia di legname dal Brasile, soprattutto dalla zona del Maranhao.

(4-03319)

(21 febbraio 1995)

RISPOSTA. - L'Ambasciata d'Italia a Brasilia ha contattato il missionario italiano don Carlo Ubbiali, raccogliendo i seguenti elementi.

Don Ubbiali vive sin dal 1978 all'interno della foresta amazzonica a contatto con gli *indios* Krikati e Awa-Guaja, i quali hanno conservato i loro costumi originari di popolo nomade, anche a

causa degli scarsissimi rapporti avuti con il mondo esterno. Padre Ubbiali si sta quindi adoperando per giungere alla demarcazione di un ampio territorio indigeno che possa soddisfare le loro esigenze di sopravvivenza. Questa azione contrasterebbe con gli interessi dei fazendeiros dell'area (che, per la Costituzione brasiliana, perderebbero i loro diritti di proprietà sui terreni in caso di demarcazione) e degli industriali del legno, che vorrebbero sfruttare l'area ricca di alberi di pregio. Questo legname è per il momento utilizzato prevalentemente all'interno del Brasile, ma un più ampio sfruttamento della zona punterebbe proprio ad aprire un canale per le esportazioni. Secondo don Ubbiali, i forti interessi in gioco avrebbero sinora ostacolato le decisioni del governo a favore degli indios.

Don Ubbiali ha anche confermato di aver ricevuto, anche se in forma indiretta, minacce per la sua integrità fisica e di aver cautelativamente ridotto la sua mobilità nell'area. La nostra Ambasciata a Brasilia sta valutando direttamente con Don Ubbiali l'opportunità di intervenire presso le autorità brasiliane affinché sia assicurata al religioso l'incolumità fisica.

Il caso di padre Ubbiali, che si è dimostrato molto grato per l'interessamento, si inserisce nella più vasta tematica del rispetto dei diritti umani e delle popolazioni indigene in Brasile, che ha già formato oggetto di passi da parte dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GARDINI

(6 ottobre 1995)

RONCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il circolo didattico di San Giorgio su Legnano (Milano) si articola in tre plessi scolastici interessanti i comuni di San Giorgio su Legnano, Villa Cortese e Dairago con una popolazione complessiva di circa 18.000 abitanti;

che le scelte operate dai genitori dei 153 bambini che devono frequentare le prime classi elementari in applicazione del diritto riconosciuto dalla legge n. 148 del 1990, relativamente alla scelta del modello scolastico, sono state disattese sia dalla direzione didattica che dal provveditorato di Milano;

che la decisione degli organi scolastici impone ad oltre il 30 per cento dei bambini un modello scolastico diverso da quello scelto per loro dalle famiglie in quanto ritenuto più idoneo;

che una tale soluzione crea notevoli problemi e disagi alle famiglie coinvolte nel cambiamento, il tutto a discapito dei bambini che trarrebbero notevole nocumento dal punto di vista socio-educativo, rischiando di compromettere una sana ed equilibrata crescita;

che i genitori propongono soluzioni che potrebbero ridurre notevolmente le difficoltà ed il disagio alle famiglie, limitandolo ad una quantità inferiore al 5 per cento del totale;

che la direzione didattica, secondo i contenuti della nota che le famiglie del circolo di San Giorgio su Legnano hanno inviato al Mini-

stro in indirizzo, non è mai stata in grado di motivare in modo convincente le proprie scelte,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire tempestivamente al fine di ridurre il disagio delle famiglie del circolo didattico nel precipuo interesse di garantire ai bambini una crescita sana ed equilibrata, importante da un punto di vista socio-educativo.

(4-05384)

(25 luglio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta il mancato accoglimento delle richieste di istituzione di prime classi elementari a tempo pieno, avanzate dai genitori dei bambini iscritti ai plessi scolastici del Circolo didattico di San Giorgio su Legnano (Milano).

Al riguardo, il Provveditore agli Studi di Milano, al quale la questione è stata rappresentata, ha fatto presente, ribadendo quanto già comunicato in occasione di precedenti interrogazioni parlamentari di analogo contenuto, che la richiesta, in quella provincia, di classi di scuola elementare a tempo pieno ha subito, negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge di riforma n. 148 del 1990, una continua crescita, tanto che, nell'anno scolastico testè iniziato, tale tipologia di classi ha raggiunto ormai il 61 per cento delle classi complessivamente istituite.

In presenza di tale stato di cose, lo stesso Provveditore agli Studi ha precisato di essersi trovato nell'impossibilità di accogliere la totalità delle richieste dell'utenza, attesa l'esigenza di non disattendere la disposizione contenuta nell'articolo 8 della suddetta legge n. 148 del 1990.

Detto articolo, infatti - recepito ora nell'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - oltre a subordinare le attività di tempo pieno a determinate condizioni, stabilisce che le stesse «potranno proseguire entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-89».

Considerato, pertanto, che tale limite - fissato per la provincia di Milano in 4.602 classi a tempo pieno - è stato raggiunto in sede di definizione dell'organico di diritto dell'anno scolastico 1995-96, il competente ufficio provinciale è venuto a trovarsi nelle condizioni, come dianzi precisato, di disattendere numerose richieste di attivazione di classi a tempo pieno (all'incirca 50), tra le quali anche quelle del Circolo didattico di cui è cenno nell'interrogazione.

A tale proposito, il Provveditore agli Studi ha peraltro precisato che, rispetto alla richieste avanzate dal medesimo Circolo, il diniego opposto per i suaccennati motivi ha riguardato esclusivamente il plesso del comune di Dairago.

Il medesimo Provveditore agli Studi e le competenti autorità scolastiche locali restano, ad ogni modo, impegnati a vigilare affinché ai bambini interessati siano assicurate le condizioni più idonee per la partecipazione alle attività didattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(5 ottobre 1995)

TRIPODI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che violenti temporali si sono abbattuti il 13 marzo 1995 sulla fascia jonica della provincia di Reggio Calabria provocando vasti allagamenti in molti centri abitati, ingenti danni alla viabilità, alle reti idriche e fognanti e causato interruzioni alla strada statale n. 106 e alla tratta ferroviaria Reggio Calabria-Metaponto;

che l'evento calamitoso ha colpito pesantemente una zona già degradata sul piano economico e sociale nonché su quello geomorfologico devastato da ripetute disastrose alluvioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di adottare urgentemente tutte le misure necessarie per consentire ai comuni di ripristinare le opere civili danneggiate, per avviare le procedure per dichiarare quelle zone aree colpite da calamità naturali.

(4-03704)

(15 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento rapporti con il Parlamento.

Com'è noto, il giorno 13 marzo 1995 un violento nubifragio ha interessato alcune zone della Calabria, limitatamente ai territori della fascia Jonica Reggina e dell'area di Crotone.

Le piogge, di notevole intensità, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture, alle abitazioni e al comparto agricolo.

Per quanto riguarda la provincia calabrese si fa presente che, a seguito dell'evento alluvionale, il prefetto di Reggio Calabria, con successive comunicazioni, ha fatto presente a questo Dipartimento la grave situazione venutasi a creare, a causa delle precipitazioni atmosferiche nei territori colpiti dall'evento per i rilevanti danni subiti dalle opere pubbliche in diversi comuni del territorio interessato.

Questo Dipartimento, a seguito di ripetuti incontri promossi con le autorità regionali e comunali, nonché con lo stesso prefetto di Reggio Calabria, ha verificato, anche sulla scorta di dati forniti dagli uffici interessati, la necessità di attivare interventi atti a garantire il superamento della crisi esistente.

È stata precisata, altresì, l'esigenza di agire con provvedimenti urgenti, richiedenti l'adozione di poteri speciali da parte dello Stato.

A seguito di ciò e in considerazione del grave stato di disagio ancora esistente nelle zone colpite dagli eventi atmosferici, la Giunta regionale calabrese, nella seduta del 14 luglio 1995, con delibera n. 3898, ha formalmente richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 per i territori suddetti.

Ai sensi della citata norma, il Consiglio dei ministri, in data 21 agosto 1995, ha deliberato lo stato di emergenza. Con successivo suo provvedimento, il Presidente del Consiglio, in data 22 agosto 1995, ha, poi, dichiarato lo stato di emergenza fino a tutto il mese di dicembre 1995 ed ha provveduto, in pari data, ad emanare l'ordinanza n. 2413, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1995, n. 198.

Nel predetto provvedimento sono contenute disposizioni urgenti volte a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nella provincia di Reggio Calabria a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 13 e 14 marzo 1995, ed è precisato un quadro di interventi prioritari e urgenti da effettuare in rapporto al pericolo esistente da eliminare, comportanti il complessivo onere finanziario di 4.520 milioni.

Nella predetta ordinanza sono stati, inoltre, individuati i comuni interessati, le infrastrutture danneggiate e gli importi destinati per il ripristino di tali opere.

Il prefetto di Reggio Calabria è stato nominato Commissario Governativo delegato all'effettuazione delle opere che dovranno essere compiute entro un termine non superiore ai 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si rileva, altresì, che in data 19 luglio 1995 è stato emanato dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali il decreto (*Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, n. 178) con cui è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Calabria per le specifiche provvidenze previste dalla legge n. 185 del 1992 in favore delle aziende agricole danneggiate esistenti nei territori dei comuni interessati dal nubifragio.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

BARBERI

(5 ottobre 1995)

WILDE. - Ai Ministri dell'interno e delle finanze. - Premesso:

che il 19 dicembre 1994 la giunta del comune di Sirmione (Brescia) emanava due delibere per coprire il posto di vice segretario comunale, funzionario di ottavo livello, non attingendo alla graduatoria, ma ricorrendo al principio della mobilità interna e precisamente:

con la delibera n. 751 del 19 dicembre 1994 si rilevava che all'amministrazione comunale era data facoltà di procedere alla nomina dei candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ma nell'interesse pubblico la stessa amministrazione comunale non si avvaleva di tale facoltà;

con la delibera n. 752 si concretizzava l'incarico al dottor Domenico Secolo, già funzionario responsabile dell'area vigilanza urbana (comandante dei vigili urbani), al ruolo di vice segretario, con decorrenza 1° gennaio 1995 e per una durata di sei mesi;

che il 30 dicembre 1994 le organizzazioni sindacali chiedevano che il posto di vice segretario venisse coperto con le procedure in corso e relative alla mobilità interna, ossia assumendo la seconda persona classificata, che però la giunta indicava decaduta, nonostante la graduatoria scada il 25 maggio 1995;

che, in relazione alla trasparenza amministrativa (legge n. 142 del 1990 e nel rispetto degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990 sulla decorrenza dei tempi), è importante verificare se il comportamento dell'amministrazione comunale possa essere ritenuto tra-

sparente e coerente con le direttive sottoscritte con le parti sindacali e con le leggi vigenti,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza delle ragioni per le quali la delibera n. 751 del 19 dicembre 1994 evidenzia la necessità di non avvalersi della graduatoria nell'interesse pubblico e se questa generica espressione possa ritenersi sufficiente e legittima;

se la mobilità sopra descritta sia regolare rispetto all'apposito regolamento nazionale (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994) o se si possa configurare l'abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale, modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86) e se con tale provvedimento provvisorio il dottor Secolo possa mantenere due incarichi, con due tipi diversi di responsabilità, e con quali motivazioni;

se i pareri tecnico e contabile, previsti dalla legge n. 142 del 1990, siano stati dati da personale con qualifica di ottavo livello e se nella stessa amministrazione comunale ci fossero altri possibili candidati che potevano partecipare e se questi erano stati informati;

se corrisponda a verità che il dottor Secolo abbia avuto problemi a causa di esposti da parte di cittadini, che evidenziavano comportamenti non corretti del pubblico ufficiale nel pieno esercizio delle sue funzioni, e se siano in corso indagini;

se la graduatoria scadrà il 25 maggio 1995 e quale sia la motivazione d'urgenza, considerando anche il periodo pre-elettorale dell'amministrazione comunale.

(4-02980)

(30 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è risultato che effettivamente l'amministrazione comunale di Sirmione approvò nel 1991 un bando di concorso per la copertura di un posto di vice-segretario riservandosi, ove il vincitore avesse dismesso l'incarico, - come dopo avvenuto - la facoltà di procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Successivamente, con deliberazione n. 751 del 1994, la giunta comunale ha deciso di non avvalersi della graduatoria del succitato concorso e, con deliberazione n. 752 del 1994, di affidare l'incarico per il temporaneo esercizio delle funzioni ad un funzionario amministrativo addetto al settore della vigilanza urbana.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1995, n. 487, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito.

La disposizione attribuisce agli enti locali la facoltà di non utilizzare la graduatoria per la copertura dei posti, facoltà di cui si è avvalsa l'amministrazione in questione.

Eventuali censure relative all'atto di affidamento dell'incarico di vice segretario al funzionario responsabile della vigilanza urbana possono essere fatte rilevare nelle opportune sedi.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(3 ottobre 1995)